

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5691 del 25/10/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - MAESTRI S.p.A. - DISTRIBUTORE DI CARBURANTI SITO IN CASOLA VALSENIO (RA) VIA ROMA, 1/a.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5877 del 23/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – MAESTRI S.p.A. – DISTRIBUTORE DI CARBURANTI SITO IN CASOLA VALSENIO (RA) VIA ROMA, 1/a.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 10/08/2017 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 11/08/2017, pratica Arpae nr. 23693/2017), dalla società MAESTRI S.p.A. (P.IVA 03216240402), avente sede legale a Forlimpopoli (FC), via G. Mazzini, 8/a, e dell'impianto a Casola Valsenio (RA), via Roma, 1/a, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Casola Valsenio) emerge che:

- l'istanza è relativa al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia, derivanti dal dilavamento del piazzale del distributore (autorizzazione rilasciata dal Comune di Casola Valsenio con nr. 3834 del 13/08/2013);
- i rapporti di prova relativi ai campioni delle acque di prima pioggia (autocontrolli) presentati dalla società (annualità 2017), non contengono, per i parametri ricercati, superamenti dei valori limite di emissione di cui alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in rete fognaria pubblica;
- il legale rappresentante della società dichiara nell'istanza AUA che non sono state apportate modifiche quali-quantitative al processo produttivo e agli scarichi delle acque reflue e di non avere apportato modifiche sostanziali alla rete fognante;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 10/08/2017, comunicazione SUAP all'interessato datata 23/08/2017, ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 11245, del 18/08/2017);
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 14003, del 20/10/2017) il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Casola Valsenio, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da comprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Maestri S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società MAESTRI S.p.A. (P.IVA 03216240402), avente sede legale a Forlimpopoli (FC), via G. Mazzini, 8/a, e dell'impianto a Casola Valsenio (RA), via Roma, 1/a, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Casola Valsenio quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Impresa deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti, origina acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia. In particolare le acque reflue di prima pioggia sono originate dal dilavamento dei piazzali del distributore.

Le acque reflue di prima pioggia subiscono un trattamento in un impianto costituito da un pozzetto deviatore, da una vasca di accumulo con relativa sezione di sedimentazione e da un pozzetto disoleatore.

Dopo i trattamenti di depurazione sopra descritti e previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, tali reflui vengono accolti in rete fognaria pubblica così come si evince dalla planimetria della rete fognaria allegata al presente atto.

Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale nr. 286/05.

Le acque reflue di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, in rete fognaria pubblica.

I reflui domestici dei servizi igienici ad uso del gestore vengono, anch'essi, convogliati nella rete fognaria pubblica.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente quello derivante da acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia originate dal dilavamento dei piazzali del distributore carburanti.
- 2) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 del Regolamento del Comune di Casola Valsenio per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- 3) Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate che attesti la conformità alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del Dlgs n°152/06 s.m.i. per scarichi in rete fognaria pubblica. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH – BOD – COD – Fosforo totale – Azoto nitroso – Azoto nitrico – Azoto ammoniacale - Solidi Sospesi Totali- Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati ogni quattro anni al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), al Comune di Casola Valsenio, ad Arpa e Servizio Territoriale e SAC competenti.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.Entro 2 anni dalla data di ricevimento dell'atto autorizzatorio, se non già presente un sistema di quantificazione dei reflui scaricati, la società dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione delle portate di cui marca e modello dovranno essere preventivamente concordati con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), alla quale dovrà

essere inviata la relativa documentazione tecnica e fatta richiesta di formale piombatura.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in ricettore avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 286/05, e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, ciò al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 s.m.i. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), al Comune di Casola Valsenio e ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC competenti.
- 11) Ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Casola Valsenio e ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC competente, in quanto ciò comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
- 12) I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- 13) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 14) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 15) La società deve stipulare con Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

- 16) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.